

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3507

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GUERZONI, DE JULIO, RODOTÀ, BECCHI, VISCO,
BALBO, BASSANINI, DIAZ**

Presentata il 10 gennaio 1989

Riforma degli ordinamenti didattici universitari

ONOREVOLI COLLEGHI! — La necessità di riformare gli ordinamenti didattici universitari, alla quale vuol sopperire la presente proposta, appare urgente in base a una riflessione critica su una tematica complessa, che ha per oggetto non solo l'istruzione superiore, ma un ventaglio più ampio di argomenti.

Il bilancio, sia pure parziale e provvisorio, che già oggi si può trarre dalla riflessione sulla riforma universitaria varata all'inizio degli anni '80 e sul suo processo di attuazione, induce a una valutazione critica di alcune delle scelte allora operate — al di là di un giudizio sulla sua ispirazione complessiva — e a considerare auspicabili determinati correttivi e integrazioni (ad esempio, in materia di scuole dirette a fini speciali e di dottorato di ricerca). È inoltre indispensabile intervenire sul piano legislativo a co-

prire diversi aspetti dell'organizzazione e attività delle università che allora rimasero estranei al rinnovamento normativo o comunque largamente impregiudicati (come, ad esempio, il tema dell'autonomia universitaria, nei suoi vari profili).

Ma questi elementi, concernenti più strettamente il versante universitario, non possono formare oggetto di riflessione e d'intervento normativo, facendo astrazione dalle vicende in atto sull'intero fronte dell'istruzione, che appare investito da tumultuose esigenze di riforma e sottoposto a un serrato dibattito. Basti pensare alle proposte e ai disegni di legge, che si trovano in Parlamento in stato più o meno avanzato di elaborazione, in ordine all'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, all'autonomia delle università e degli istituti scolastici, al dottorato di ri-

cerca, al diritto allo studio, alla riforma dell'istruzione secondaria, al prolungamento dell'obbligo scolastico.

Questo è il contesto nel quale occorre procedere a un ripensamento dell'attuale assetto degli ordinamenti didattici universitari, con la chiara consapevolezza che in tal modo si va ad affrontare un nodo problematico centrale, che involve l'individuazione del ruolo e del significato proprio dell'istituzione universitaria nella realtà italiana di oggi (e, soprattutto in una prospettiva europea, anche di domani). Per assumere decisioni di intervento su un punto nevralgico occorre capire quali e quanti servizi l'università sia in grado di offrire ai suoi utenti attuali e potenziali, quale tipo di formazione culturale e professionale rientri nelle sue competenze istituzionali e nella sua sfera di attività, come vadano ridefinite rispetto a ciò la posizione e la distribuzione dei docenti in ordine, in particolare, all'espletamento della funzione didattica, quali forme di collaborazione possano svilupparsi fra università e altri soggetti pubblici e privati, e così via.

L'ipotesi di riassetto e di razionalizzazione della didattica universitaria, oggetto della presente proposta, muove da un'idea precisa, cioè dall'assunto che l'università è, per le sue peculiari e ineliminabili caratteristiche qualitative, solo una delle entità organizzative chiamate a rispondere alle esigenze di formazione culturale e professionale post-secondaria nel nostro paese. Soltanto in quest'ottica, infatti, è possibile definire in modo chiaro e realistico l'insieme delle offerte didattiche dell'università, la loro articolazione, la tipologia dei titoli di studio, i rapporti con altre realtà culturali e formative.

Se si guarda alle richieste più pressanti, provenienti soprattutto dal mondo del lavoro e della produzione, che oggi si colgono nel campo della formazione successiva al completamento del ciclo degli studi secondari (da più parti considerati largamente insufficienti a garantire un livello di preparazione adeguato a un pro-

ficuo inserimento nella dimensione lavorativa), possiamo rilevare come si evidenzino, in posizione complementare più che alternativa fra di loro, due diverse istanze ed esigenze: da un lato, quella di una formazione professionale specialistica, da realizzarsi in un ciclo di studi breve (comprensivo anche di momenti pratico-applicativi); dall'altro, quella di una formazione culturale di elevato livello, ma ad ampio raggio e utilizzabile in modo elastico ai fini di una pluralità di collocazioni lavorative (in quanto idonea a costituire la base sulla quale costruire diverse professionalità specifiche in quella sede), anch'essa da realizzarsi in un ciclo di studi non eccessivamente prolungato, come quello degli attuali corsi di laurea.

I proponenti del presente progetto di riforma sono convinti che il primo tipo di esigenza non possa essere soddisfatto unicamente e principalmente dall'università, attribuendo ad essa compiti che possono essere svolti in modo proficuo e realistico anche e soprattutto in altre strutture.

Va ricordato a questo proposito che, in effetti, al problema di elevare il livello formativo di certe professioni in dipendenza dello sviluppo delle conoscenze tecnico-scientifiche (anche a fronte di una crisi della scuola secondaria e in assenza di una sua riforma, unanimemente auspicata ma costantemente rimandata) e della necessità di avvicinare il sistema dell'istruzione italiano a quello degli altri paesi europei, il legislatore aveva già inteso dare risposta con la disciplina delle scuole dirette a fini speciali contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982. Purtroppo, sotto questo riguardo, si devono registrare risultati ampiamente negativi, fatta eccezione per le scuole legate alle facoltà di medicina e per qualche altro caso isolato. Tale fallimento si può ricondurre sia a fattori contingenti (carenza di strutture, indisponibilità di docenti), sia a cause di fondo collegate alla funzione istituzionale dell'università nel sistema generale della formazione culturale e professionale.

Il punto da tenere fermo, che storicamente accomuna l'università italiana agli altri modelli europei, è costituito dall'essere l'insegnamento universitario, in via di principio, un insegnamento teorico, spesso direttamente collegato ad un lavoro di ricerca scientifica, e quindi con notevole grado di complessità e specializzazione, pur se fondato su solide basi di carattere « istituzionale » (naturalmente, il discorso può farsi solo in via di principio, perché il rapporto tra teoria e pratica è necessariamente diverso per alcune facoltà, come ad esempio medicina ed ingegneria).

Ne consegue che l'università è in larga misura inadatta a fornire un tipo di insegnamento utile a una formazione specialistico-professionale, da realizzarsi in un arco temporale ridotto. Questa, infatti, comporta non tanto l'acquisizione di un insieme di cognizioni teoriche (pure indispensabili), e tanto meno di una capacità di vaglio critico di ipotesi culturali e scientifiche nuove e originali, quanto di una « abilità » professionale fondata sulla idoneità a combinare i risultati di discipline diverse e a farne una traduzione applicativa rispetto a problemi concreti.

Pertanto, se è accettabile, e in certa misura positivo, che alcune realtà e settori dell'università si impegnino, attraverso le scuole dirette a fini speciali, in questa direzione, laddove le condizioni strutturali e le competenze disponibili lo rendano possibile e opportuno, si deve in linea generale ritenere che questo tipo di formazione professionale post-secondaria debba trovare altrove la sua sede privilegiata. Del resto, questa affermazione trova ampio riscontro nell'osservazione dei fenomeni in atto in questo settore: il panorama delle iniziative concrete appare, in effetti, estremamente variegato, anche se il quadro normativo è piuttosto evanescente. A tutt'oggi, se si prescinde appunto dalle scuole dirette a fini speciali, gli unici flebili riferimenti normativi circa i corsi post-diploma secondario si rinvencono nella legge n. 889 del 1931

sull'istruzione tecnica e nella legge n. 845 del 1978 sull'istruzione professionale.

Tuttavia, su queste scarse disposizioni si è innestato un gran pullulare di iniziative, specie nei rapporti fra scuole e imprese; il che segnala, da un lato, che il corpo insegnante, in circostanze favorevoli (personalità giuridica dell'istituto, possibilità di stipulare convenzioni, motivazioni di elevazione professionale), dimostra dinamismo e inventiva, dall'altro, che il mondo della produzione e dei servizi sollecita e accoglie con molto favore le spinte verso una formazione professionale progredita e in continuità con la scuola secondaria. Anche per quanto riguarda le professioni, il cui esercizio presuppone un diploma secondario, i collegi professionali, pur percorrendo strade diverse (giurisdizionale i ragionieri, legislativa i geometri, amministrativa i periti industriali) sono pervenuti a un prolungamento del periodo di formazione successivo alla « maturità », in maniera però inadeguata e della cui insufficienza sono pienamente consapevoli.

È indispensabile, quindi, muoversi verso una sistemazione razionale e un potenziamento di queste iniziative concernenti il settore dei cicli brevi post-secondari, orientandosi, in primo luogo, verso una chiara definizione delle principali figure professionali attinenti alla loro area, e, in secondo luogo, verso l'obiettivo di raccordare i tratti qualitativi tipici di una determinata istanza formativa con i risultati di professionalizzazione che si intendono conseguire: così, dove l'impegno dell'università è superfluo, si deve dare spazio alle altre strutture del sistema pubblico dell'istruzione.

Allora, pur lasciando in piedi lo schema delle scuole dirette a fini speciali, bisognerebbe sottolineare il carattere eminentemente professionalizzante loro proprio e, conseguentemente, precisare che i titoli da esse conferiti sono, seppur rilasciati dalle università, non di livello, ma di ambito universitario; titoli soltanto professionali e non anche di studio, che

quindi non consentirebbero il passaggio ai corsi di diploma universitario e di laurea (come appresso definiti). Questo non significa, tuttavia, che non si possa congegnare un sistema di « crediti », per il diplomato di scuola a fini speciali, spendibili all'atto dell'iscrizione a un corso universitario vero e proprio, come peraltro attualmente previsto. Corrispondentemente, occorre dare la possibilità di istituire scuole dirette a fini speciali agli istituti di istruzione secondaria, in un quadro normativo ben precisato; il che si concilierebbe perfettamente con gli indirizzi in corso di maturazione presso il Ministero della pubblica istruzione, e ora portati al vaglio del Parlamento con le proposte contenute nel disegno di legge sull'autonomia degli istituti scolastici.

Chiarito questo quadro generale, è possibile determinare meglio quale può essere il giusto ruolo della formazione universitaria e quali dovranno essere i conseguenti modelli di offerta e organizzazione didattica.

L'indispensabile confronto con la dimensione internazionale, e in particolare con quella europea, oltre che vari elementi critici emergenti dall'attuale situazione universitaria italiana, rendono ormai improrogabile una ridefinizione su più livelli dei titoli di studio rilasciati dalle università, e quindi una opportuna articolazione dei relativi corsi di studio e delle altre attività finalizzate al loro rilascio.

Nella presente proposta si ipotizza la distinzione e la collocazione « in serie » di tre titoli di studio universitari: diploma universitario, diploma di laurea, dottorato di ricerca e/o diploma di specializzazione.

L'istituzione di un diploma universitario « breve », da conseguirsi nel limite massimo di un triennio, risponde — a parte i detti profili di necessaria omogeneizzazione al quadro europeo — a un insieme di esigenze di carattere concreto, ed è destinato a colmare una lacuna nel sistema dei titoli universitari.

Si tratta di prendere le mosse dalla constatazione che l'attuale situazione universitaria è caratterizzata, come comunemente si dice, da una scarsa « produttività », cioè da una elevata mortalità studentesca, specialmente nei primi anni di corso. Quali che siano le cause socio-economiche di questo fenomeno (e con la riserva di intervenire su di esse con altri strumenti, a cominciare dalla legge sul diritto allo studio), si tratta di un fenomeno assai costoso per il singolo e per la collettività. Appare quindi importante offrire la possibilità a chi è interessato a proseguire gli studi, dopo la scuola secondaria, in sede universitaria, di acquisire un titolo spendibile sul mercato del lavoro in un tempo più breve di quello previsto da un corso di laurea, evitando però una confusione con i titoli conseguibili presso le scuole dirette ad una formazione di tipo professionale, di cui si è già detto.

Il corso finalizzato al rilascio del diploma universitario di primo livello, pertanto, non può e non deve avere — quanto ai contenuti ed ai metodi dell'insegnamento, prima ancora che in ordine alla sua collocazione organizzativa — una funzione ed una natura « speciale », in quanto separato e solo eventualmente ricollegabile al corso di laurea. Esso dovrà, anzi, porsi come la prima tappa, dotata peraltro di una sua compiutezza, di un percorso formativo complesso, articolato in più momenti, che potrà poi proseguire con il corso di diploma di laurea (ed eventualmente con il dottorato di ricerca o con il diploma di specializzazione universitaria).

Ciò significa che in sede di riforma si rende opportuno scindere in due fasi gli attuali corsi di laurea, la cui configurazione, peraltro, è già oggi oggetto di un impegnato seppur confuso dibattito, centrato su un ripensamento della loro durata (si pensi alle proposte volte a portare a cinque anni i corsi finora a carattere quadriennale) e soprattutto sul connesso problema della individuazione del

migliore equilibrio, all'interno di essi, fra acquisizione di una preparazione « di base », di tipo « istituzionale », e approccio a studi di tipo specialistico, attraverso insegnamenti settoriali e « monografici ».

La soluzione individuata si fonda sulla definizione di un corso di diploma universitario destinato a fornire conoscenze teorico-scientifiche (quindi tipicamente universitarie) a carattere generale e « ad ampio spettro » nei differenti ambiti disciplinari, che consentano allo studente di impadronirsi di metodi e di linguaggi più che di nozioni particolari, pur senza escludere necessariamente alcuni aspetti di carattere professionale. Si tratta, in pratica, di riprendere le linee degli attuali bienni o trienni istituzionali dei corsi di laurea, ma rivedendone l'assetto e la natura, al fine di trasformarli in moduli formativi dotati di una loro intrinseca coerenza e completezza, che costituiscano una idonea base di riferimento sia per la prosecuzione degli studi universitari, sia per un immediato e qualificato inserimento nel mondo del lavoro.

Il « nuovo » corso di laurea, al quale si potrà accedere dopo il conseguimento del diploma universitario, è finalizzato al rilascio di un titolo di secondo livello, di tipo specialistico, e ha anch'esso una durata di due o tre anni: pertanto, sommando i due cicli, la durata dell'intero periodo di studi universitari fino alla laurea andrà, come già oggi, dai quattro ai sei anni. Il corso di laurea, naturalmente, in questo modello non potrà che avere una funzione di approfondimento delle conoscenze acquisite nel corso di diploma universitario e si articolerà di norma, in indirizzi di studio specifici.

Per i laureati destinati a qualificarsi come specialisti per la ricerca scientifica, poi, è previsto l'accesso selettivo al dottorato di ricerca, che si configura, in un certo senso, come un titolo universitario di terzo livello. Rispetto all'attuale assetto normativo del dottorato, si prospetta l'opportunità di attribuirne la principale responsabilità — in ordine all'organizzazione degli eventuali corsi e delle

altre attività rivolte alla formazione dei dottori di ricerca — ai dipartimenti, in quanto luoghi privilegiati della ricerca universitaria, dando largo spazio ad una loro autonomia decisionale. Inoltre, si rende necessario ribadire la previsione di uno sbocco fisiologico per i dottori di ricerca, consentendo loro un accesso preferenziale ai ruoli di ricercatore nell'università e negli enti di ricerca; ciò, dopo aver garantito in sede di rilascio del titolo una seria verifica della loro preparazione e delle loro attitudini, rilevabili attraverso la valutazione dei risultati raggiunti nello svolgimento di uno specifico programma di ricerca ad essi affidato.

Analogamente, per i laureati che intendano conseguire la qualifica di specialista in determinati rami di esercizio professionale, si prevede l'accesso selettivo alle scuole di specializzazione, il cui ordinamento andrà adeguato al quadro complessivo della riforma proposta.

Diffondere la cultura scientifica, secondo un'interpretazione corretta dell'articolo 9 della Costituzione, costituisce una funzione naturale dell'università. Quindi, a rigore non sarebbe necessario ribadire normativamente questa attribuzione; ma forse ne vale la pena, per indicare anche negli studenti i soggetti legittimati a prendere e vedere attuate nell'università iniziative culturali meritevoli. Inoltre, è opportuno ribadire, anche a questo proposito, che le attività culturali diverse dalla ricerca scientifica e dall'insegnamento curricolare devono essere comunque di livello consono a un'istruzione superiore, in modo da evitare una inopportuna dispersione e uno svilimento dell'attività di docenza e di scaricare sull'università istanze formative che meglio potrebbero essere soddisfatte in altra sede. Ciò non toglie che l'università possa partecipare in altre forme, diverse dall'assunzione integrale al proprio interno (per esempio consulenza, programmazione) ad attività di vario tipo gestite in via principale da soggetti esterni, su base negoziale.

Non è superfluo porre in luce che questo profilo dei rapporti di collaborazione con soggetti esterni si allinea a una delle principali direttrici della riforma del 1980. Pertanto, nel rispetto dei limiti su indicati, giova favorirne lo sviluppo. In particolare, è opportuno prevedere come normale accadimento il ricorso a forme di collaborazione tra università e soggetti esterni nell'ambito dei diversi cicli formativi.

Un connotato di fondo della riforma degli ordinamenti didattici si ritiene debba essere quello dell'attribuzione all'università di un'incisiva autonomia in ordine ai profili didattici delle varie specie di corsi, mentre a decisioni da assumersi a livello centrale dovrebbero essere riservati soltanto pochi importanti aspetti, quali la tipologia dei titoli, la durata dei corsi, i titoli di studio richiesti per l'accesso ad essi e la delineazione dei profili formativi. In proposito va detto che la determinazione di questi aspetti dovrà essere occasione per procedere ad una riduzione e ricomposizione degli attuali insegnamenti, e più in generale della realizzazione di un razionale disegno dei corsi universitari. Anche in questo preliminare processo definitorio (a parte il richiamo all'autonomia statutaria in ordine alla attivazione dei corsi) dovrà essere garantito all'università un ruolo di primo piano, soprattutto in sede propositiva e consultiva; ma non solo ad essa, sebbene anche a soggetti rappresentativi del mondo della scienza, dell'economia, del lavoro e delle professioni.

All'assetto indicato si lega conseguenzialmente un necessario ripensamento della posizione dei professori universitari in ordine all'esercizio delle loro funzioni didattiche. In questa prospettiva, è importante che venga superato il principio della titolarità della cattedra, produttivo dei noti effetti di irrazionale utilizzazione

dei docenti, e che si proceda quindi alla collocazione di questi in ampi settori scientifico-disciplinari, comprensivi degli specifici insegnamenti ed a loro volta riconducibili alle più vaste aree disciplinari sopra indicate. Inoltre, va prestata la dovuta attenzione alla questione della distribuzione degli insegnamenti fra i docenti all'interno dei corsi, in un'ottica di equilibrio fra esigenze garantistiche e profili di funzionalità. In generale, poi, va sottolineata l'importanza delle cosiddette attività di « tutorato ».

Un aspetto particolarmente rilevante della presente proposta di legge è costituito dalla previsione di una specifica formazione in sede universitaria per il personale docente della scuola primaria e secondaria. Questa previsione si articola nella prescrizione di un diploma di laurea *ad hoc* come presupposto per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare e materna. Il corso di laurea corrispondente presenta tratti peculiari in relazione agli obiettivi che si vogliono perseguire; periodi di tirocinio vengono considerati come parte integrante del corso e a ciò si collega l'effetto abilitante del diploma. Per l'accertamento delle abilità professionali acquisite, anche la prova finale dovrà essere strutturata in modo da dare sufficienti garanzie, in rapporto sia alle modalità che alla composizione della commissione esaminatrice.

Analogo discorso (circa il tirocinio, il valore abilitante del titolo, e così via) va fatto per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria, salvo che in questo caso il termine di riferimento è rappresentato da un particolare corso di specializzazione *post lauream*. Va da sé che le indicate innovazioni in materia di formazione dei docenti si connettono ad una più ampia trasformazione dei sistemi di reclutamento degli insegnanti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Titoli universitari).

1. Le università rilasciano i seguenti titoli:

- a) diploma universitario (DU);
- b) diploma di laurea (DL);
- c) dottorato di ricerca (DR);
- d) diploma di specializzazione (DS).

ART. 2.

(Diploma universitario).

1. Il diploma universitario si consegue presso le facoltà universitarie al termine di un corso di studi, di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre, finalizzato a fornire conoscenze teoriche, metodologiche e professionali di base.

ART. 3.

(Diploma di laurea).

1. Il diploma di laurea si consegue, successivamente al diploma universitario, presso le facoltà universitarie al termine di un corso di studi, di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre, finalizzato a fornire una formazione culturale, scientifica e professionale a carattere specialistico.

ART. 4.

(Diploma di specializzazione).

1. Il diploma di specializzazione si consegue, successivamente alla laurea, presso le scuole di specializzazione di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, in corsi di durata — di norma — non inferiore a due anni, finalizzati alla formazione di specialisti in settori professionali determinati.

ART. 5.

(Dottorato di ricerca).

1. Il dottorato di ricerca si consegue, successivamente alla laurea, al termine di un periodo di studi e ricerca, di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre, finalizzato alla formazione di specialisti per la ricerca scientifica.

2. Le attività volte al conseguimento del dottorato di ricerca sono organizzate dai dipartimenti universitari, secondo le modalità stabilite dai medesimi, i quali possono avvalersi della collaborazione, su base convenzionale, di altri dipartimenti e istituti universitari. Tali attività possono comprendere corsi e seminari, anche coincidenti con quelli svolti nell'ambito delle scuole di specializzazione.

3. Il conseguimento del dottorato di ricerca è subordinato al superamento di una prova conclusiva, dinanzi a una commissione nazionale, consistente nella discussione di una dissertazione scritta, che rappresenti il risultato di uno specifico programma di ricerca, svolto dal candidato sotto la guida di uno o più supervisori.

4. Il dottorato di ricerca costituisce titolo preferenziale per l'accesso ai ruoli di ricercatore nelle università e negli enti di ricerca.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede, con apposito decreto del Presidente della Repubblica, a:

a) determinare i criteri e le procedure per la distribuzione, tra i settori scientifico-disciplinari di cui all'articolo 8, su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, e sentiti il Consiglio universitario nazionale e il CNST, dei finanziamenti destinati alla copertura delle

spese necessarie allo svolgimento delle attività di cui al comma 2 e alla corresponsione delle borse di studio ai partecipanti, che non siano dipendenti di enti di ricerca, di amministrazioni pubbliche o di privati;

b) definire le modalità di partecipazione di soggetti pubblici e privati alla realizzazione e al finanziamento delle attività di cui al comma 2;

c) indicare i criteri per la formazione delle commissioni preposte al conferimento del dottorato di ricerca, composte da rappresentanti del dipartimento che organizza le relative attività e, in misura maggioritaria, da membri esterni da scegliersi tra i professori universitari di ruolo di prima fascia.

ART. 6.

(Attività culturali e formative).

1. Le università possono realizzare, oltre ai corsi di perfezionamento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, attività culturali e formative, di livello universitario, non finalizzate al rilascio di titoli, che possono comprendere anche iniziative autogestite dagli studenti.

ART. 7.

(Ordinamento dei corsi di diploma universitario e di laurea).

1. Le università, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono le proprie motivate proposte al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica per ciascuno degli ordini di studi di cui agli articoli 2 e 3. Analoghe proposte possono essere inoltrate, nello stesso termine, da enti ed istituzioni culturali o di ricerca, pubbliche e private, nonché da associazioni scientifiche, professionali, imprenditoriali e sindacali.

2. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la la ricerca scienti-

fica e tecnologica, acquisito il parere obbligatorio dei comitati consultivi del consiglio universitario nazionale, di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, opportunamente coordinati dal collegio dei rispettivi presidenti, definisce con proprio decreto, entro i successivi sei mesi, nel rispetto dei regolamenti e delle direttive comunitari:

a) l'elenco nazionale dei titoli rilasciabili, da determinare tenendo conto dell'evoluzione delle aree scientifiche e professionali;

b) la durata dei corsi di diploma universitario e di diploma di laurea, nonché i profili formativi e le aree disciplinari da includere nei relativi *curricula*, anche al fine di realizzarne una riduzione e ricomposizione secondo criteri di omogeneità disciplinare;

c) i titoli di studio richiesti per l'iscrizione ai diversi corsi.

3. Con le medesime procedure si provvede alla modifica e all'integrazione di quanto definito con il decreto di cui al comma 2.

4. Entro i successivi tre mesi, ciascuna università include nel proprio statuto l'elenco dei corsi di diploma universitario e di diploma di laurea che intende attivare, in numero comunque non superiore a quello dei corsi di laurea esistenti, e lo trasmette al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, il quale, nell'ulteriore termine di due mesi, può sospendere l'emanazione dello statuto, ove ritenga che le strutture e le competenze presenti nell'ateneo non siano idonee ai fini dell'attivazione dei corsi previsti, e rinviarlo ai competenti organi universitari per le opportune modifiche. Se questi ultimi confermano le decisioni già prese, il Ministro decide su parere vincolante del consiglio universitario nazionale. Trascorso il suddetto termine di due mesi senza che il Ministro abbia assunto alcuna determinazione, l'elenco dei corsi si considera definitivamente inserito nello statuto.

5. Per l'attivazione di nuovi corsi di diploma universitario e di diploma di laurea si provvede secondo le modalità e procedure previste dalla disciplina in materia di programmazione pluriennale universitaria.

ART. 8.

(Settori scientifico-disciplinari).

1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, previa delibera del Consiglio dei ministri, le aree disciplinari di insegnamento, individuate ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera *b*), sono articolate in settori scientifico-disciplinari, stabilendo la pertinenza ad essi delle attuali titolarità.

2. La definizione dei settori scientifico-disciplinari avviene in base a criteri di omogeneità, includendo in uno stesso settore le discipline affini, a prescindere dal corso di diploma universitario o di diploma di laurea cui afferiscono i relativi insegnamenti, previa acquisizione del parere dei comitati consultivi del consiglio universitario nazionale.

ART. 9.

(Inquadramento dei professori di ruolo).

1. I professori universitari di ruolo vengono inquadrati, ai fini della funzione didattica, nei settori scientifico-disciplinari definiti ai sensi dell'articolo 8.

2. Tale inquadramento, per i professori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, avviene con il loro consenso. Nel caso di mancata espressione del consenso prima dell'inizio dell'anno accademico successivo alla emanazione del decreto di cui all'articolo 8, comma 1, all'inquadramento provvede il senato accademico con delibera motivata.

ART. 10.

(Organizzazione didattica).

1. Gli organi didattici e scientifici delle università determinano nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria e in armonia con gli indirizzi scientifici e culturali di ciascuna sede, l'articolazione dei corsi di diploma universitario e di diploma di laurea, i relativi piani di studio, le propedeuticità degli insegnamenti, i moduli e la tipologia della didattica, le forme di valutazione della preparazione degli studenti, gli obblighi di frequenza, le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio.

2. I medesimi organi definiscono con delibera motivata la distribuzione degli insegnamenti fra i diversi docenti, i quali dovranno comunque assicurare la copertura degli insegnamenti di carattere istituzionale, inclusi quelli in scuole di specializzazione o a fini speciali. I docenti, qualora non ritengano detta distribuzione degli insegnamenti adeguata alle loro specifiche competenze e alle esigenze didattiche dei corsi, possono rimettere la questione al senato accademico, il quale delibera in via definitiva.

3. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di obblighi didattici dei docenti, questi sono tenuti a prestare agli studenti l'assistenza prevista dagli organi didattici universitari per le attività di supervisione.

ART. 11.

(Formazione degli insegnanti).

1. Specifici corsi di laurea, comprensivi di attività di tirocinio didattico, sono ordinati alla formazione degli insegnanti della scuola materna ed elementare, in conformità alle norme del relativo stato giuridico. Il diploma di laurea rilasciato dai predetti corsi, strutturati in modo da fornire una adeguata preparazione nelle aree linguistico-letteraria, matematico-scientifica ed espressiva, ha valore abilitante.

2. Specifiche scuole di specializzazione, comprensive di attività di tirocinio didattico, sono ordinate alla formazione del personale docente della scuola secondaria, in conformità alle norme del relativo stato giuridico. I titoli rilasciati da dette scuole, disciplinate a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, hanno valore abilitante. Gli statuti delle università definiscono le modalità attraverso cui le discipline specifiche rilevanti per le scuole stesse e le scienze dell'educazione concorrono alla composizione dei relativi corsi.

ART. 12.

(Collaborazione con soggetti esterni).

1. Per la realizzazione dei corsi di studio finalizzati al conseguimento dei titoli universitari, nonché delle attività culturali e formative di cui all'articolo 6, le università possono avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la stipulazione di apposite convenzioni.

2. Le università possono altresì partecipare alla progettazione e alla realizzazione di attività culturali e formative promosse da terzi, con specifico riferimento alle iniziative di formazione organizzate da regioni, enti locali e istituti di istruzione secondaria, attraverso apposite convenzioni e consorzi, anche di diritto privato.

ART. 13.

(Attuazione della riforma).

1. Il Governo provvede ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi decreti del Presidente della Repubblica sui seguenti oggetti:

a) istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di una commis-

sione, composta da esperti e da rappresentanti del consiglio universitario nazionale, del consiglio nazionale della pubblica istruzione, delle regioni, degli ordini e collegi professionali e delle associazioni imprenditoriali e sindacali, incaricata di individuare le figure professionali da formare nelle scuole dirette a fini speciali e nelle scuole di specializzazione, nonché di definire le linee generali di tali attività formative;

b) modalità di attivazione di scuole dirette a fini speciali presso gli istituti di istruzione secondaria, prevedendo a tal fine apposite intese fra il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro della pubblica istruzione, nonché la possibilità di costituzione di consorzi, anche di diritto privato, fra detti istituti, università, regioni e altri soggetti pubblici e privati;

c) composizione delle commissioni da proporre al rilascio dei titoli con valore abilitante di cui all'articolo 11, ed abolizione del diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica, con conseguenti modifiche alla vigente disciplina sull'accesso ai ruoli direttivi della scuola materna ed elementare;

d) revisione ed integrazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, anche con riferimento alle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)*, nonché della disciplina riguardante la partecipazione delle università a consorzi e la stipula di convenzioni e contratti, affidando all'autonoma determinazione delle singole sedi universitarie la fissazione delle clausole e condizioni negoziali, anche in deroga all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

e) definizione di tempi e modalità per il passaggio dall'attuale ordinamento didattico universitario a quello previsto dalla presente legge, con particolare riferimento alla facoltà, per gli studenti già iscritti, di avvalersi delle possibilità offerte dal nuovo ordinamento.

ART. 14.

(Copertura finanziaria).

1. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge si provvede con gli ordinari stanziamenti del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri destinati al coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.